

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 839

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PEDRIZZI, BONATESTA, BEVILACQUA,
MULAS, MUGNAI, SALERNO e PACE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2001

Norme per evitare casi di omonimia nei protesti cambiari

ONOREVOLI SENATORI. - Con questa iniziativa si intende dare definitiva soluzione al problema delle omonimie nella levata dei protesti cambiari e della successiva pubblicità degli stessi nei registri informatici tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del 9 agosto 2000, n. 316, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000, recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 381 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 480 del 1995, il regolamento emanato con la procedura prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a dare attuazione al registro informatico con particolare riguardo, tra l'altro, alle procedure per la comunicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonché le modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato.

Anche la legge 18 agosto 2000, n. 235, recante nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari ha introdotto innovazioni sulla disciplina della trasmissione degli elenchi dei protesti da parte dei pubblici ufficiali abilitati a levarli, sul contenuto dell'atto di protesto e della relativa pubblicazione.

In effetti la richiamata legge n. 235 del 2000, all'articolo 1 dispone la sostituzione

dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, specificando, tra l'altro, al comma 2 del citato articolo 3 quanto segue: «Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto è levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480».

Con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 2000, n. 3504/c, con cui sono state fornite le prime indicazioni relative al citato registro informatico, viene sollevato il problema che in mancanza di una modifica all'articolo 71 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, la norma contenuta nel citato articolo 1 della legge n. 235 del 2000, circa il contenuto dell'atto del protesto, dovrebbe ritenersi integrativa di quanto previsto dal menzionato articolo 71 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, altrimenti, «in mancanza, prevedendosi l'obbligatoria trascrizione di detti elementi sul registro informatico, non si potrebbe procedere alla pubblicazione del protesto non risultando adempiuta la previsione di legge. Tale interpretazione non risolverebbe comunque il problema della reperibilità dei predetti elementi da parte di pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto».

Questa lacuna legislativa, e la necessità di intervenire con apposita norma di legge per la modifica di quanto disposto dall'articolo 71 della cosiddetta «legge cambiaria», ci induce altresì a completare nel senso fin qui voluto dal legislatore di rendere univoca l'identificazione del debitore cambiario con un combinato disposto di norme di più ampia portata che incidano non tanto e non solo sugli atti pubblici tendenti alla levata del protesto ed alla successiva pubblicizzazione, ma che operino direttamente sul titolo di credito, rendendo fin dal momento della sua emissione univoca ed inconfutabile l'identità del debitore.

I firmatari del presente disegno di legge intendono cioè proporre la modifica degli articoli 1 e 100, oltre che dell'articolo 71 della «legge cambiaria», introducendo tra i requisiti «essenziali» del titolo l'indicazione delle complete generalità anagrafiche del debitore e del codice fiscale.

In effetti la semplice miglior definizione del contenuto dell'atto di levata del protesto (che peraltro non si può considerare che garantisca in modo univoco l'identificazione del debitore cambiario in virtù dei solo dati anagrafici, atteso che in non pochi casi questi, compreso il domicilio sono risultati attribuibili a più soggetti, soprattutto per quei cognomi e nomi comuni e ricorrenti in determinate località. In talune località il caso di omonimi con identico luogo e data di nascita non è fatto da considerare eccezionale).

Oggi, dunque, esistendo il codice fiscale per ogni persona fisica e giuridica, ed avendo tale codice rilevanza con carattere di univocità in molteplici documentazioni ri-

chieste ai cittadini, non solo in quelle relative ai rapporti con l'amministrazione finanziaria, riteniamo essere questo l'elemento aggiuntivo, imprescindibile per garantire l'univocità della identificazione del debitore cambiario, e per dirimere ogni contestazione in merito ai dati da rilevarsi a cura dei pubblici ufficiali autorizzati alla levata del protesto, si propone che tale dato venga elevato a «requisito essenziale del titolo cambiario».

Non va sottovalutato che lo spirito che ha animato il legislatore anche nelle recenti richiamate norme è stato quello di evitare non solo l'ingiusta pubblicità per soggetti impropriamente protestati per omonimia, ma di evitare, per quanto possibile, il ricorso a fonti di finanziamento usuarie per quei soggetti che ingiustamente protestati, non potendo accedere per questo motivo ai canali di finanziamento legali, si vedono costretti a ricorrere ai canali illegali, ovvero agli strozzini ricevendo in tal modo un gravissimo danno aggiuntivo.

La normativa indicata nel presente disegno di legge, nel rendere finalmente univoca l'identificazione del protestando, non solo evita indebiti atti di protesto ed i conseguenti danni morali e materiali subiti dal soggetto, ma vuole contribuire al contenimento del fenomeno dell'usura, eliminando almeno una delle possibili cause del ricorso a tale fonte illecita di finanziamento.

Per consentire la migliore pubblicità della norma che si intende far approvare, viene proposto il termine di due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) il nome di chi è designato a pagare, completato dal luogo e dalla data di nascita dello stesso quando si tratta di persona fisica, e dal suo codice fiscale. La mancanza di tali dati rende il titolo non protestabile;»;

b) all'articolo 71, primo comma, il numero 4), è sostituito dal seguente:

«4) l'oggetto delle richieste, il nome, la data di nascita, il domicilio ed il codice fiscale delle persone richieste, le risposte avute o i motivi per i quali non se ne ebbe alcuna.»;

c) all'articolo 100, comma 1, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-bis) il nome dell'emittente, completato dal luogo e dalla data di nascita dello stesso, quando si tratta di persona fisica e dal suo codice fiscale».

2. La mancanza dei dati di cui alla disposizione introdotta dal comma 1, lettera *c)*, rende il titolo non protestabile.

Art. 2.

1. Alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il

quale il protesto è levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita e del codice fiscale. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco al nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore due mesi dopo il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

